

**CONTRATTO**

**PER IL SERVIZIO DI RICEZIONE, A MEZZO PIATTAFORMA WEB, DELLE DOMANDE DI  
PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI, CON RELATIVA ASSISTENZA  
TECNICA E FORNITURA DATI – CIG 67591009C3**

**TRA**

**l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona della dott.ssa Stefania Cuccagna, nata a Foligno (PG) il 31/12/1974, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Strumentali e Finanziarie dell’Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Determina DG n. 1278 del 21/09/2016;

**E**

la MERITO Srl, con sede legale in Genova, via Tortona n. 2D, Codice Fiscale e Partita IVA 02290620992, nella persona del Sig. Giuseppe Barbato, nato a Bologna, il 23/04/1956, in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica MERITO Srl, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per

l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande

di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e

fornitura dati CIG 67591009C3, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito mediante Avviso Pubblico*, indica la Lettera di invito prot.

STDG/76167 del 22/07/2016 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato gli

operatori economici interessati a presentare le offerte nella gara per

l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata

dal Fornitore in merito in data 26/09/2016, prot. n. 97104-A;

- *Atto di designazione del Responsabile esterno al trattamento dei dati*, indica la

nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei

dati;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza assicurativa n. 945807 emessa da Elba

Assicurazioni il 21/09/2016;

- *Certificazione ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93*

*comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: certificazione UNI EN ISO 9001 ottenuta in data

25/02/2015;

- Polizza Assicurativa n. 071-0000037 emessa da QBE Insurance (Europe) Limited il 21/12/2015;

- n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione, firmata dal Fornitore in data 27/09/2016, prot. n. 97998-A del 28/09/2016;

b) l'AIFA, con determina DG n. 1009 del 22/07/2016 ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati, per un importo complessivo a base d'asta di euro 60.0000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito mediante Avviso Pubblico num. prot. STDG/76167 del 22/07/2016;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

d) con determina DG n. 1200 del 14/09/2016 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società MERITO Srl per il servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati;

e) con nota num. prot. STDG-93313-P del 15/09/2016, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla MERITO Srl secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da

parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n.

159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

**Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma *web*, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura

dati.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le funzionalità aggiuntive proposte offerte in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, le quali verranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi a far data dalla sottoscrizione e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La piattaforma *web* di cui al precedente art. 2, dovrà essere messa a disposizione dell'*AIFA*, entro 20 gg dalla data di stipula del presente *Contratto*.

2. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei trentasei mesi di durata contrattuale.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo previsto per la pubblicazione di ciascuna tornata di bandi di concorso è stabilito in € 9.900,00 (novemilanovecento/00), oltre IVA, come da *Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura di gara.

Il corrispettivo massimo previsto, per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* per un massimo di n. 5 tornate, nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), oltre IVA.

Il corrispettivo varierà in funzione del numero effettivo di tornate di pubblicazione dei bandi, con il sistema "a consumo", con un minimo di n. 1 tornata che *AIFA* garantisce.

**Il *Fornitore contraente* avrà l'obbligo di applicare uno sconto del 20% sul prezzo offerto per ogni singola tornata di pubblicazione dei bandi, in caso di tornate limitate a un numero di bandi di concorso pari o inferiore a n. 3.**

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la

risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art.

1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio del certificato di verifica di conformità e/o il rilascio a cura del RUP del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e del certificato di pagamento di cui all'art. 102, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, che verrà emessa all'esito di ciascuna tornata di pubblicazione, la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 67591009C3, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

Come precisato delle circolari n. 1/E del 9 febbraio e 15/E del 13 aprile emesse dall'Agenzia delle Entrate, l'*AIFA non è soggetta all'applicazione dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split*

payment)”.  
Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’AIFA il **Codice Univoco**

**Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo

riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli

standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro

30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura

elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec:

protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi

fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “**Allegato a**

**fattura n. \_\_\_\_\_ , CIG n. \_\_\_\_\_ , Fornitore \_\_\_\_\_**”, riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all’*Aggiudicatario*, come espressamente

indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata

dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010

nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti

conti correnti bancari.

10. L’*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all’AIFA, con comunicazione scritta,

eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare

su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con

qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i

pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma

avranno effetto liberatorio per l’AIFA.



11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n.

136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa

di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario*

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.

50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni

svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo

descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione

della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato,

determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a

saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo

l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle

decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il

totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la

base imponibile oggetto di liquidazione finale.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad

adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni

tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che

dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad

esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle

norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'Ufficio Risorse

Umane, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

#### **Art. 6 – Responsabili Coordinatori**

1. *AIFA* nomina quali propri Responsabili coordinatori, incaricati di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizi*, il dott. Giuseppe Cortese, per gli aspetti di natura amministrativa, e il dott. Giancarlo Galardi, per gli aspetti di natura informatica.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Sergio Rossi il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni anche non materiali eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni anche non materiali arrecati a persone e/o cose in relazione

allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 8 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 4.331,25 (quattromilatrecentotrentuno/25), pari al 17,50% del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto del 50% in virtù del possesso delle certificazioni/requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

come citati nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 9 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di messa a disposizione della piattaforma *web*;

- 1.000,00 euro in caso che non siano garantiti i seguenti livelli di servizio:

- livello di servizio: disponibilità del sistema del 99% sull'arco temporale tra la

data di pubblicazione e la data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande di partecipazione a ciascuna procedura concorsuale;

- livello di servizio: efficienza del sistema con tempo massimo di risposta di 5 secondi;

- 500,00 euro in caso che non siano garantiti i seguenti livelli di servizio:

- tempo di attesa telefonica: massimo 5 minuti;
- tempo di evasione di richiesta di informazione per iscritto: massimo 1 giorno solare;

- 50,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al giorno di scadenza del bando, nella consegna degli elenchi dei candidati ammessi alle prove.

3. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 8, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a

decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 11 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di



legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 9 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. E' fatto altresì divieto all'*Aggiudicatario* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente *Contratto* e di conferire procure all'incasso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 8 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di *Offerta* dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 8.

#### **Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare

l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato “*incaricato al trattamento*”.

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.*”, nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*”. Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

**Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale**

**utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. L'*AIFA*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al *Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non

potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.



**Art. 16 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 17 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 17 (diciassette) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 27 (ventisette) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

**MERITO Srl**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Stefania Cuccagna)

(Giuseppe Barbato)

C.F.: CCCSFN74T71D653Y

C.F.: BRBGPP56D23A944G

Certificatore: ArubaPEC SpA NG CA 3

Certificatore: INFORCERT

Codice identificativo: 15959067

Codice identificativo: 2014711435425

Validità: dal 26/09/2016 al 26/09/2019

Validità: 28/10/2017

#### Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Giuseppe Barbato in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 8 - Cauzione

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 16 - Foro competente

Art. 17 – Imposta di bollo

**MERITO Srl**

Firm.to digitalmente

*(Giuseppe Barbato)*

C.F.:BRBGPP56D23A944G

Certificatore: INFORCERT

Codice identificativo: 2014711435425

Validità:28/10/2017